



## **Comune di Casteggio** **Provincia di Pavia**

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Casteggio per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.**

Premesso che in data 30 ottobre 2018 è stata sottoscritta la preintesa di CCDI del personale non dirigente del Comune di Casteggio per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

In data 26/11/2018 il Revisore dei conti ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL;

La Giunta con deliberazione n. 169 del 27/11/2018 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

Le parti hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Casteggio per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

### **Art. 1 – Campo di applicazione e durata.**

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 25/05/2018.

Si applica a tutto il personale dell'Ente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Gli effetti del presente CDI conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CDI. Pertanto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia stato rinnovato, viene confermato l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli istituti di parte stabile nonché per i seguenti istituti di parte variabile:

- Indennità Condizioni di Lavoro (Art. 68 C.2 Lett.C) e Art. 70-Bis Ccni 2016-18)
- Indennità Turno, Reperibilità e Compensi 24 C.1 Ccni 14.09.2000 (Art. 68 C.2, Lett. D) Ccni 2016-18)
- Indennità Servizio Esterno Polizia Locale (Art. 68, C. 2, Lett. F) e Art. 56-Quater Ccni 2016-18)

### **Art. 2. - Risorse decentrate**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20/02/2018, l'ente ha provveduto alla determinazione del fondo per le risorse decentrate relative alla parte variabile dell'anno 2018, mentre per le risorse stabili si è provveduto alla quantificazione con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 32 del 26/03/2018 (R.G. 279/2018).

L'art. 23 comma 2 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La parte sindacale prende atto che il Comune, in applicazione dell'art. 67 comma 2 del CCNL 21/05/2018, ha quantificato complessivamente le risorse decentrate in € 186.750,00 (comprensivi del fondo delle posizioni organizzative) di cui € 159.254,00 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ed € 27.496,00 quali risorse aventi caratteristiche di eventualità:

RISORSE DECENTRATE STABILI		
	DESCRIZIONE	2018
DAL 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16-18)	<b>Risorse stabili</b>	
	unico importo consolidato anno 2003 - (art. 31 c.2 ccnl 2002-05) (art. 67 c.1, 1°periodo, ccnl 2016-18)	88.082,00
	incrementi ccnl 2002-05 - (art. 32 cc. 1,2,)	5.858,00
	incrementi ccnl 2002-05 - (art. 32 cc. 7) (confluisce stabilmente lo 0,20% m.s. 2001, non utilizzato nel 2017 per a.p., art. 67, c.1, 3°per. ccnl 2016-18)	1.890,00
	incrementi ccnl 2004-05 - (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)	4.724,00
	incrementi ccnl 2006-09 - (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)	8.290,00
	risparmi ex art. 2 c. 3 d.lgs 165/2001 (art. 67 c. 2 lett. d) ccnl 2016-18)	
	rideterminazione per incremento stipendio - (dichiarazione congiunta n.14 ccnl 2002-05 - n.1 ccnl 2008-09)	6.923,00
	rideterminazione per incremento stipendio - (art. 67 c.2 lett. b), ccnl 2016-18)	2.240,00
	incremento per riduzione stabile straordinario - (art. 14 c.1 ccnl 1998-2001) (art. 67 c.2 lett. g) ccnl 2016-18)	15.233,00
	incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni - (art.15, c.1, lett. l), ccnl 1998-2001) (art. 67 c.2 lett. e) ccnl 2016-18) (*)	
	incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (art.15, c.5, ccnl 1998-2001 parte fissa) (art. 67 c.5 lett. a) ccnl 2016-18)	
	ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 4, c.2, ccnl 2000-01) (art. 67 c.3 lett. c) ccnl 2016-18: imp. intero anno successivo a cessazione)	17.468,00
	euro 83,20 per unita' di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dal 2019 (art 67 c.2 lett.a) ccnl 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite	
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>150.707,00</b>

RISORSE DECENTRATE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		
	DESCRIZIONE	2018
Art. 67 C.3 Lett.C) Ccni 2016-18	Recupero Evasione Ici - (Art. 4, C.3, Ccni 2000-2001; Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, Lett. P), D.Lgs 446/1997)	
(Art. 67 C.3 Lett.C) Ccni 2016-18)	Specifiche Disposizioni Di Legge - (Art. 15 C. 1 Lett. K) Ccni 1998-01) (3)	
(Art. 67 C.3 Lett.D) Ccni 2016-18)	Importo Una Tantum Frazione Ria Pari Alle Mensilita' Residue Dopo Cessazione, Anno Success. Cessazione	
(Art.15, C.5, Ccni 1998-2001 Parte Variabile) (Art. 67 C.5 Lett. B) Ccni 2016-18)	Nuovi Servizi E Riorganizzazioni Senza Aumento Dot. Organica -	
(Art. 67 C.3 Lett.H) E C.4 Ccni 2016-18)	Integrazione 1,2% - (Art. 15, C.2, Ccni 1998-2001) Solo Verifica Sussistenza Relativa Capacita' Di Spesa	11.047,00
(Art. 67 C.3 Lett.F) Ccni 2016-18)	Messi Notificatori - (Art. 54, Ccni 14.9.2000)	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

(Art. 67 C.3 Lett.C) Ccnl 2016-18)	Compensi Professionali Legali In Relazione A Sentenze Favorevoli - (Art. 27, Ccnl 14.9.2000) (4)	
	Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 113 Del D.Lgs. 50/2016) (8) (Dichiarazione Congiunta N. 1 Ccnl 2016-18- Cdc Sez.Aut. Del. N. 6/2018) Dal 19.04.2016 Al 31.12.2017	
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>		<b>11.047,00</b>

<b>RISORSE DECENTRATE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	
DESCRIZIONE	2018
Economie Fondo Anno Precedente - (Art. 17, C.5, Ccnl 1998-2001) (Art. 68 C.1, Ultimo Periodo, Ccnl 2016-18)	1,00
Economie Fondo Straordinario Confluite - (Art. 14, C.4, Ccnl 1998-2001) (Art. 67 C.3 Lett.E) Ccnl 2016-18) Anno Successivo	7.448,00
Integrazione Parte Variabile Per Trasferimento Personale Mesi Residui Dell'anno Del Trasferimento (Art. 67 C.3 Lett.K) Ccnl 2016-18) (*)	
Quote Per La Progettazione - (Art. 15, C.1 Lett. K), Ccnl 1998-2001; Art. 92, Cc. 5-6, D.Lgs. 163/2006) Attivita' Svolte Prima Entrata In Vigore D.Lgs. 50/16	
Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 113 Del D.Lgs. 50/2016) (8) (Dichiarazione Congiunta N. 1 Ccnl 2016-18- Cdc Sez.Aut. Del. N. 6/2018) Dal 01.01.2018	
Compensi Professionali Legali In Relazione A Sentenze Favorevoli - (Art. 27, Ccnl 14/9/2000) (5) (Art. 67 C.3 Lett.C) Ccnl 2016-18)	
Sponsorizz., Accordi Di Collaborazioni, Compensi Istat, Ecc. - (Art. 43, L. 449/1997; Art. 15, C.1, Lett. D), Ccnl 1998-2001) (6) (Art. 67 C.3 Lett.A) Ccnl 2016-18)	9.000,00
Risorse Piani Razionalizzazione E Riqualificazione Spesa - (Art. 15, Comma 1, Lett. K); Art. 16, Commi 4 E 5, DI 98/2011) (7) (Art. 67 C.3 Lett.B) Ccnl 2016-18)	
Eventuali Maggiori Risorse Oltre Limite Art. 23 C.2 D.Lgs. 75/2017 Se apposito Dpcm (Art. 67 C.3 Lett.J) E C.9 Ccnl 2016-18)	
<b>Totale Risorse Variabili NON soggette al Limite</b>	<b>16.449,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>27.496,00</b>

	2018
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE</b>	178.203,00
Riduzione fondo per personale ata	
Riduzione fondo per processi esternalizzazione (**)	
Riduzione fondo per posizioni organizzative enti senza dirigenza - (aran ral294)	
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 dal 2015 in poi	20.716,00
Decurtazioni del fondo art. 1 comma 236 legge 208/2015	
Decurtazioni del fondo art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017	4.370,00
<b>Totale depurato delle voci non soggette al vincolo e delle riduzioni/decurtazioni</b>	<b>134.429,00</b>
"Fondo" posizioni organizzative finanziato da bilancio in enti senza la dirigenza	40.525,00
<b>Totale con po depurato delle voci non soggette al vincolo e delle riduzioni/decurtazioni</b>	<b>174.954,00</b>
Differenza rispetto al 2016 (art. 23 c.2 d.lgs. 75/2017) (art. 67 c.7 ccnl 2016-18) (**)	0,00
Recup. fondi anni precedenti (art. 4 d.l. 16/2014 - circ. 10946 del 12.08.2014 - art. 40 c. 3-quinquies d.lgs. 165/2001 - art. 67 c.11 ccnl 2016-18)	6.892,00
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>186.750,00</b>

### Art. 3 – Utilizzo delle risorse decentrate

<b>UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018</b>		
	DESCRIZIONE	2018
<b>Da Parte Stabile</b>	Progressioni Orizzontali Anni Precedenti (Art. 68 C.1 Ccnl 2016-18)	54.668,00
	Progressioni orizzontali con decorrenza nell'anno di riferimento (art. 68 c.2 lett. j) ccnl 2016-18)	
	Indennità di comparto quota carico fondo (art. 68 c.1 ccnl 2016-18)	14.226,00

	Indennità personale educativo asili nido (art. 31 c.7, secondo periodo, ccnl 14.09.2000) (art. 68 c.1 ccnl 2016-18)	
	Indennità ex viii qf non titolare po (art. 37 c.4 ccnl 06.07.1995) (art. 68 c.1 ccnl 2016-18)	
	<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE</b>	<b>68.894,00</b>
Parte Prevalente Risorse Art. 67 C. 3, Con Esclusione Risorse Per Specifiche Disposizioni Di Legge E Per Mesi Notificatori	Premi Correlati Alla Performance Organizzativa (Art. 68 C.2 Lett. A) Ccni 2016-18)	0,00
	Premi Correlati Alla Performance Individuale (Art. 68 C.2 Lett. B) Ccni 2016-18) <i>Almeno 30% delle risorse ex art. 67 C.3, con applicazione differenziazione di cui all'art. 69 (maggiorazione per le valutazione piu' elevate non inferiore al 30% media)</i>	16.156,00
	<b>Indennità Condizioni Di Lavoro (Art. 68 C.2 Lett.C) E Art. 70-Bis Ccni 2016-18)</b>	1.440,00
	Indennità Turno, Reperibilità E Compensi 24 C.1 Ccni 14.09.2000 (Art. 68 C.2, Lett. D) Ccni 2016-18)	25.715,00
	Compensi Specifiche Responsabilità (Art. 68 C.2, Lett. E) E Art. 70- Quinquies Ccni 2016-18)	25.020,00
	<b>Indennità Servizio Esterno Polizia Locale (Art. 68, C. 2, Lett. F) E Art. 56-Quater Ccni 2016-18)</b>	-
	<b>Indennità di Funzione Polizia Locale (Art. 68 C.2, Lett. F) E Art. 56-Sexies Ccni 2016-18)</b>	-
	<b>Totale Risorse Utilizzate Per Le Finalità Dell'art. 68, C. 2 Lett. A, B, C, D, E, F</b>	<b>68.331,00</b>
	Compensi Previsti Da Disposizioni Di Legge E Compensi Istat (Art. 68 C.2 Lett.G), Art. 67 C.3 Lett.C) E Art. 70-Ter Ccni 2016-18)	9.000,00
	Compensi Ai Mesi Notificatori (Art. 54 Ccni 14.09.2000) (Art. 68 C.2 Lett.H) E Art. 67 C.3 Lett.F) Ccni 2016-18)	
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>146.225,00</b>	
<b>RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>		<b>40.525,00</b>
<b>TOTALE FINALE</b>		<b>186.750,00</b>

#### Art. 4 - Compensi diretti ad incentivare la produttività

	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
	RISORSE STABILI	€ 118.729,00
	RISORSE VARIABILI	€ 27.496,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 146.225,00</b>
	IMPIEGO RISORSE STABILI	€ 118.729,00
	IMPIEGO RISORSE VARIABILI	€ 11.340,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 130.069,00</b>
	<b>DIFFERENZA PER COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'</b>	<b>€ 16.156,00</b>

#### Art. 5 – Determinazione della quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori. Art. 68, comma 3, nuovo CCNL

L'art. 40, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, **una quota prevalente** delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle **risorse variabili** determinate per l'anno di riferimento.

L'art. 68, comma 3, nuovo CCNL La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, (parte variabile) con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

RISORSE ART. 67 COMMA 3 DA DESTINARSI ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 3	ANNO 2018
<b>TOTALE</b>	18.496,00

Al netto dell'importo di € 9.000,00 derivanti da entrate a specifica destinazione

Le risorse di cui sopra sono destinate a:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale (almeno il 30% delle risorse variabili);**
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;**
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;**
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;

### Art. 6-Differenziazione del premio individuale

L'articolo 69 del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali introduce i criteri rivolti ad assicurare i premi individuali per i dipendenti, finalizzati a un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

I dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.

La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

Tenuto conto dei vigenti disposizioni contrattuali si stabilisce quanto segue:

#### Quota massima di personale a cui attribuire la maggiorazione:

Si considera la sola valutazione più elevata attribuita secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente. La quota dei beneficiari, non essendo gli stessi valutati dal medesimo valutatore, ma da soggetti diversi, è applicata nella misura di n.4 dipendenti.

#### Misura di detta maggiorazione

La misura di detta maggiorazione è determinata al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

### Art. 7 – Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis. del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 10 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.

In base a quanto sopra indicato, nell'anno 2016 l'Ente ha apportato una riduzione al fondo pari ad € 24.276,00 al fine di rispettare il limite imposto dalla legge.

Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2018 viene illustrato nella seguente tabella.

Fondo rideterminato ex art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013	
Fondo risorse decentrate anno 2016	147.924,00
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	24.276,00
Fondo risorse decentrate stabili (al lordo decurt. D.Lgs. 75/2017)	123.648,00

### Art. 8 – Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

Atteso che, nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione, si evidenzia che su tale materia, il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il comparto Funzioni Locali ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame, in particolare:

a) con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettera a) e b) non sono soggette ai limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate.

b) con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale ha precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da escludere dai limiti sul tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2017, come di seguito si riporta:

RISORSE DECENTRATE STABILI		
	DESCRIZIONE	2016
DAL 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16-18)	<b>Risorse stabili</b>	
	unico importo consolidato anno 2003 - (art. 31 c.2 ccnl 2002-05) (art. 67 c.1, 1° periodo, ccnl 2016-18)	88.082,00
	incrementi ccnl 2002-05 - (art. 32 cc. 1,2,7) (confluisce stabilmente lo 0,20% m.s. 2001, non utilizzato nel 2017 per a.p., art. 67, c.1, 3° per. ccnl 2016-18)	5.858,00
	incrementi ccnl 2002-05 - (art. 32 c. 7) (confluisce stabilmente lo 0,20% m.s. 2001, non utilizzato nel 2017 per a.p., art. 67, c.1, 3° per. ccnl 2016-18)	1.890,00
	incrementi ccnl 2004-05 - (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)	4.724,00
	incrementi ccnl 2006-09 - (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)	8.290,00
	risparmi ex art. 2 c. 3 d.lgs 165/2001 (art. 67 c. 2 lett. d) ccnl 2016-18)	
	rideterminazione per incremento stipendio - (dichiarazione congiunta n.14 ccnl 2002-05 - n.1 ccnl 2008-09)	6.923,00
	rideterminazione per incremento stipendio - (art. 67 c.2 lett. b), ccnl 2016-18)	267,00
	incremento per riduzione stabile straordinario - (art. 14 c.1 ccnl 1998-2001) (art. 67 c.2 lett. g) ccnl 2016-18)	15.233,00
	incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni - (art.15, c.1, lett. l), ccnl 1998-2001) (art. 67 c.2 lett. e) ccnl 2016-18) (*)	
	incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (art.15, c.5, ccnl 1998-2001 parte fissa) (art. 67 c.5 lett. a) ccnl 2016-18)	
	ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 4, c.2, ccnl 2000-01) (art. 67 c.3 lett. c) ccnl 2016-18: imp. intero anno successivo a cessazione)	16.657,00
	euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dal 2019 (art 67 c.2 lett.a) ccnl 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>147.924,00</b>	

RISORSE DECENTRATE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		
	DESCRIZIONE	2016
Art. 67 C.3 Lett.C) Ccni 2016-18	Recupero Evasione Ici - (Art. 4, C.3, Ccni 2000-2001; Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, Lett. P), D.Lgs 446/1997)	
(Art. 67 C.3 Lett.C) Ccni 2016-18)	Specifiche Disposizioni Di Legge - (Art. 15 C. 1 Lett. K) Ccni 1998-01) (3)	
(Art. 67 C.3 Lett.D) Ccni 2016-18)	Importo Una Tantum Frazione Ria Pari Alle Mensilità Residue Dopo Cessazione, Anno Success. Cessazione	

Off h ul BA

(Art.15, C.5, Ccnl 1998-2001 Parte Variabile) (Art. 67 C.5 Lett. B) Ccnl 2016-18)	Nuovi Servizi E Riorganizzazioni Senza Aumento Dot. Organica -	
(Art. 67 C.3 Lett.H) E C.4 Ccnl 2016-18)	Integrazione 1,2% - (Art. 15, C.2, Ccnl 1998-2001) Solo Verifica Sussistenza Relativa Capacita' Di Spesa	11.047,00
(Art. 67 C.3 Lett.F) Ccnl 2016-18)	Messi Notificatori - (Art. 54, Ccnl 14.9.2000)	
(Art. 67 C.3 Lett.C) Ccnl 2016-18)	Compensi Professionali Legali In Relazione A Sentenze Favorevoli - (Art. 27, Ccnl 14.9.2000) (4)	
	Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 113 Del D.Lgs. 50/2016) (8) (Dichiarazione Congiunta N. 1 Ccnl 2016-18- Cdc Sez.Aut. Del. N. 6/2018) Dal 19.04.2016 Al 31.12.2017	
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>		<b>11.047,00</b>

<b>RISORSE DECENTRATE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2016</b>
Economie Fondo Anno Precedente - (Art. 17, C.5, Ccnl 1998-2001) (Art. 68 C.1, Ultimo Periodo, Ccnl 2016-18)	231,00
Economie Fondo Straordinario Confluite - (Art. 14, C.4, Ccnl 1998-2001) (Art. 67 C.3 Lett.E) Ccnl 2016-18) Anno Successivo	9.169,00
Integrazione Parte Variabile Per Trasferimento Personale Mesi Residui Dell'anno Del Trasferimento (Art. 67 C.3 Lett.K) Ccnl 2016-18) (*)	-
Quote Per La Progettazione - (Art. 15, C.1 Lett. K), Ccnl 1998-2001; Art. 92, Cc. 5-6, D.Lgs. 163/2006) Attivita' Svolte Prima Entrata In Vigore D.Lgs. 50/16	
Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 113 Del D.Lgs. 50/2016) (8) (Dichiarazione Congiunta N. 1 Ccnl 2016-18- Cdc Sez.Aut. Del. N. 6/2018) Dal 01.01.2018	
Compensi Professionali Legali In Relazione A Sentenze Favorevoli - (Art. 27, Ccnl 14/9/2000) (5) (Art. 67 C.3 Lett.C) Ccnl 2016-18)	-
Sponsorizz., Accordi Di Collaborazioni, Compensi Istat, Ecc. - (Art. 43, L. 449/1997; Art. 15, C.1, Lett. D), Ccnl 1998-2001) (6) (Art. 67 C.3 Lett.A) Ccnl 2016-18)	2.500,00
Risorse Piani Razionalizzazione E Riqualficazione Spesa - (Art. 15, Comma 1, Lett. K); Art. 16, Commi 4 E 5, DI 98/2011) (7) (Art. 67 C.3 Lett.B) Ccnl 2016-18)	
Eventuali Maggiori Risorse Oltre Limite Art. 23 C.2 D.Lgs. 75/2017 Se Apposito Dpcm (Art. 67 C.3 Lett.J) E C.9 Ccnl 2016-18)	
<b>Totale Risorse Variabili NON soggette al Limite</b>	<b>11.900,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>22.947,00</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>170.872,00</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI (al lordo p.o. e al netto delle decurtazioni di legge)</b>	<b>187.121,00</b>

In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

In ossequio alla disciplina innanzi descritta, si precisa che in base a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con il parere n. 26 del 21/10/2014, in base al quale: "Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni". Tale principio si applica anche alla nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, innanzi richiamata negli enti privi di dirigenti, cioè in quelli in cui le posizioni organizzative sono finanziate dal bilancio.

Si precisa che l'importo utilizzato per il finanziamento delle posizioni organizzative per l'anno 2016 risulta determinato in € 40.525,00.

Il predetto fondo, pertanto, diventa il punto di riferimento per il contenimento della spesa per gli anni successivi.

**Art. 9 – Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I.ex art. 4 del Decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014**

Nella fase di determinazione annuale del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, il Servizio Gestione Risorse, a seguito verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per l'incremento delle risorse stabili, come previsto dalla contrattazione di primo livello, ha accertato che l'Ente, a partire dalla sottoscrizione del CDI anno 2011, ha proceduto all'integrazione del fondo delle risorse decentrate stabili utilizzando un sistema di calcolo non conforme alle disposizioni contrattuali.

In base alla predetta verifica, si è ravvisata la necessità di procedere in autotutela al recupero delle somme erroneamente inserite nel fondo delle risorse decentrate a partire dal CDI anno 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014. A tale proposito si richiama la deliberazione di G.C. n.92 del 07/06/2016.

Atteso che il recupero delle somme effettuato nell'ambito di un'unica sessione negoziale, avrebbe comportato una automatica impossibilità a finanziare gli istituti contrattuali correlati all'organizzazione del lavoro, alla produttività e al miglioramento dei servizi, le parti hanno concordato sulla necessità di procedere al recupero stesso in un arco temporale pluriennale, come stabilito dal predetto art. 4 del D.L. n. 16/2014.

Pertanto, con il presente accordo, le parti concordano che il recupero della somma di € 34.460,00, avviato nell'esercizio 2016, proseguirà in un arco temporale di cinque anni, attraverso un recupero annuo del fondo disponibile di un importo di € 6.892,00.

Alla luce dei rilievi innanzi illustrati, sul fondo delle risorse decentrate destinato alla C.D.I. per l'anno 2018, viene effettuata la riduzione per il recupero del terzo anno come innanzi illustrato, che viene così determinato:

Costituzione del fondo risorse anno 2018 (complessivo della parte variabile non soggetta al limite e del fondo p.o)		€ 193.643,00
Recupero somme	In n. 5 annualità	- € 6.892,00
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI		€ 186.751,00

**Art. 10 – Progressioni economiche orizzontali.**

L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.

I Responsabili di Struttura, nella gestione del fondo assegnato, ed in esito ai processi di valutazione e misurazione della performance, assegnano le progressioni economiche secondo i criteri definiti all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, recepiti e completati dall'Ente nel proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, cui si fa integrale rinvio.

Il personale interessato è quello in servizio nell'ente alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno come sopra specificato.

Non sono previste progressioni economiche orizzontali per l'anno 2018.

**Art. 11 – Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni di lavoro art. 70-bis ccnl 21/05/2018 (disciplina applicabile dal primo contratto integrativo)**

Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate;
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- c) implicanti il maneggio di valori.

Ai dipendenti tali attività come in prosieguo inquadrate, compete, per il periodo di effettivo svolgimento, una indennità giornaliera determinata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00. La presente indennità è commisurata ai giorni di effettivo servizio delle attività di cui al precedente comma, prestato nell'arco del mese.

Le nuove indennità verranno erogate con decorrenza il mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo

**Disagio:**

Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Struttura.

Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, **di tempi e di modi**, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, **di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo**; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;

Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali si stabilisce che tale indennità venga fissata in €. 1,35 al giorno.

L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze I profili professionali per i quali si ritiene debba essere corrisposta l'indennità di condizioni di lavoro in considerazione dell'attività svolta sono i seguenti:

Profilo professionale	attività	n. addetti
----	---	0

**Rischio:**

Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici.

E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Struttura.

Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali si stabilisce che tale indennità venga fissata in €. 1,35 al giorno.

L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze I profili professionali per i quali si ritiene debba essere corrisposta l'indennità di condizioni di lavoro in considerazione dell'attività svolta sono i seguenti:

Profilo professionale	attività	n. addetti
Esecutore amministrativo	Messo comunale	1
Esecutore servizio manutentivo	utilizzo mezzi e attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni	3

**Art. 12 – Disposizioni particolari per il personale incaricato di specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative art. 70-quinquies ccnl 21/05/2018**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 70-quinquies ccnl 21/05/2018, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dal competente Responsabile di Struttura, con atto scritto adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. Possono essere destinatari dell'incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa).

Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente.

In sede di contrattazione decentrata annuale, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità. La Conferenza dei Responsabili di struttura provvede al riparto delle somme tra le varie strutture, sulla base delle unità di personale interessate.

Il sistema di calcolo che i Responsabili di struttura dovranno utilizzare per la valutazione delle speciali responsabilità prevede l'articolazione di ciascun fattore in gradi, cui è collegato un punteggio secondo la scala predefinita, tali da rendere conto della diversa intensità con la quale la presenza del fattore ricorre in ciascuna posizione oggetto di valutazione.

Nella tavola che segue sono declinati in gradi i diversi fattori del piano di valutazione per le specifiche responsabilità.

**Collocazione nella struttura – max punti 20**

Autonomia operativa e rilevanza esterna degli atti assunti con/senza firma del responsabile																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Partecipazione Ufficio Comune																			
1				2				3				4				5			

**Complessità organizzativa – max punti 15**

Responsabilità di preposizione a uffici con attività complesse																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Responsabilità di partecipazione a commissioni di gare/concorsi																			
1			2			3			4			5							

**Relazioni con utenza esterna– max punti 10**

Responsabilità di preposizione a sportelli previsti per legge																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	

**Responsabilità gestionale – max punti 10**

Responsabilità di redazione pareri istruttori in ordine all'adozione di atti amm.vi (delibere/determine)														
1			2			3			4			5		
Sostituzione del titolare di P.O														
1			2			3			4			5		

L'importo dell'indennità, che non potrà superare l'importo massimo di €. 3.000,00, è determinato dalla Conferenza dei Responsabili di Struttura applicando i criteri di cui alla suesposta scheda di valutazione ed è quantificato in maniera proporzionale al punteggio, sulla base della seguente graduazione:

- 20% della misura massima della categoria con punti da 10 a 18;
- 40% della misura massima della categoria con punti da 15 a 19;
- 48% della misura massima della categoria con punti da 20 a 24;
- 60% della misura massima della categoria con punti da 25 a 35;
- 80% della misura massima della categoria con punti da 36 a 44;
- 88% della misura massima della categoria con punti da 45 a 49;
- 100% della misura massima della categoria con punti da 50 a 55.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'off', 'Wey', and others, located at the bottom of the page.

Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. La loro corresponsione è subordinata alla verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione da effettuarsi indicativamente entro la fine di ciascun anno utilizzando la sopra menzionata Tabella e vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione, di norma, entro la mensilità di marzo dell'anno successivo.

Qualora il lavoratore rimanga assente dal servizio per uno o più periodi anche non continuativi nel corso dell'anno, per una durata complessivamente superiore ai trenta giorni, il Responsabile di Servizio può applicare una decurtazione dell'indennità per l'assenza eccedente i trenta giorni computata su base 365 giorni.

Non vengono computate le assenze relative a:

- ferie e festività soppresse
- astensione obbligatoria per maternità limitatamente a cinque mesi
- donazione del sangue
- permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992
- infortunio sul lavoro nell'Ente
- permessi sindacali retribuiti
- riposo compensativo e recupero lavoro straordinario
- permessi retribuiti.

Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) in caso di assunzione e/o cessazione.

Le eventuali economie risultanti dall'applicazione dell'istituto andranno a finanziare la performance (art. 68 CCI 2018), qualora invece le risorse destinate a tale istituto dovessero risultare insufficienti, la differenza tra quanto necessario e quanto disponibile, verrà ripartita proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.

Trattandosi di indennità annuale quanto previsto dal presente articolo verrà applicato con decorrenza dal 1 gennaio 2018.

Allegato A

indennità	servizio	n. addetti
Responsabile del Procedimento	Amministrazione Generale	2
	Finanziario	3
	Tecnico	2
	Polizia locale	2
	Servizi al cittadino	3
	Totale	12

### Art. 13 – Compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori

L'indennità prevista dall'art. 70-quinquies comma 2 del ccnl 21/05/2018 (importo massimo €. 350,00 annui lordi):

- le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto (degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge); non compete ai Responsabili di Struttura che ricoprono i ruoli e/o le funzioni suddette. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con



qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 70-quinquies comma 1 ccnl 21/05/2018); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.  
 Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) in caso di assunzione e/o cessazione.  
 Trattandosi di indennità annuale quanto previsto dal presente articolo verrà applicato con decorrenza dal 1 gennaio 2018.

Descrizione della specifica responsabilità	IMPORTO ANNUO
Ufficiale di stato civile anagrafe ed Ufficiale elettorale	€ 350,00
Responsabile dei tributi	€ 350,00

**Art. 14 - Indennità di funzione personale polizia locale (art. 56-sexies, CCNL 2018)**

Al personale di categoria C e D, non titolare di posizione organizzativa, appartenente al servizio di Polizia locale è attribuita un'indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità.

A termini di contratto, l'indennità è determinata sulla base:

- grado rivestito e delle connesse responsabilità;
- delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'ente.

In sede di contrattazione decentrata annuale, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità. La Conferenza dei Responsabili di struttura provvede al riparto delle somme tra le varie strutture, sulla base delle unità di personale interessate.

Il sistema di calcolo che i Responsabili si struttura dovranno utilizzare per la valutazione delle speciali responsabilità prevede l'articolazione di ciascun fattore in gradi, cui è collegato un punteggio secondo la scala predefinita, tali da rendere conto della diversa intensità con la quale la presenza del fattore ricorre in ciascuna posizione oggetto di valutazione.

Nella fattispecie, l'ente applicherà la seguente disciplina di cui ai punti 1, 2 e 3 per l'applicazione dell'indennità di cui al presente articolo:

1)

GRADO RIVESTITO (max 25 punti) Personale categoria C e D		
Grado ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale Reg. Lombardia 29/10/2013 n.4	Punti	
Agente	a.1) Agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni	10
	a.2) Agente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni	14
	a.3) Assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni	16
	a.4) Assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni	18
	a.5) Sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni.	20
Sottufficiale	B.1 Specialista di vigilanza	21
Ufficiali	C1.1 Vice commissario con anzianità nel profilo inf. 10 anni	23
	C.1.2 Commissario con anzianità nel profilo di almeno 10 anni	25

2) Responsabilità – max punti 20

Responsabilità di preposizione a uffici con attività complesse														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sostituzione del titolare di P.O														
1	2	3	4	5										

3) Particolarità dell'Ente- max punti 10

Peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L'importo dell'indennità, che non potrà superare l'importo massimo di €. 3.000,00, è determinato dalla Conferenza dei Responsabili di Struttura applicando i criteri di cui alla suesposta scheda di valutazione ed è quantificato in maniera proporzionale al punteggio, sulla base della seguente graduazione:

- 20% della misura massima della categoria con punti da 10 a 18;
- 40% della misura massima della categoria con punti da 15 a 19;
- 48% della misura massima della categoria con punti da 20 a 24;
- 60% della misura massima della categoria con punti da 25 a 35;
- 80% della misura massima della categoria con punti da 36 a 44;
- 88% della misura massima della categoria con punti da 45 a 49;
- 100% della misura massima della categoria con punti da 50 a 55.

Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. La loro corresponsione è subordinata alla verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione da effettuarsi indicativamente entro la fine di ciascun anno utilizzando la sopra menzionata Tabella e vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione, di norma, entro la mensilità di marzo dell'anno successivo.

Trattandosi di indennità annuale quanto previsto dal presente articolo verrà applicato con decorrenza dal 1 gennaio 2019.

**Art. 15 – Servizio di polizia locale indennità di servizio esterno art. 56- quinques ccnl 21/5/2018**

Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità di cui al presente articolo:

- a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
- b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
- d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

Per servizio esterno prevalente che dà luogo alla relativa indennità di cui al comma 1 si intende il turno di lavoro prestato all'esterno per un minimo di tempo pari almeno alla metà del turno lavorativo.

Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali si stabilisce che tale indennità venga fissata in €. 1,00 al giorno.

Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate mensilmente.

Trattandosi di indennità annuale quanto previsto dal presente articolo verrà applicato con decorrenza dal 1 gennaio 2019.

**Art. 16 – Contrattazione collettiva integrativa – ripartizione delle risorse**

Le parti concordano che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 comma 4 lett. A) del CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018, verranno negoziati con cadenza annuale.

**Art. 17 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, art. 15 c.4 CCNL 2018)**

La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O..

La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una

valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Le parti concordano i seguenti criteri per la determinazione della retribuzione di risultato:

Sono destinati alla retribuzione di risultato una quota pari al 19,86% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dell'ordinamento dell'Ente.

#### Art. 18 – Clausole finali e di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente CCI si fa rinvio al CCI sottoscritti dalle parti, nonché alle specifiche disposizioni contenute nei CCNL, e nelle leggi nel tempo vigenti.

#### LA DELEGAZIONE SINDACALE

Casteggio 1/12/2018 FP CGIL rappresentata da: Cesare Bottiroli

Casteggio 1/12/2018 UIL FPL rappresentata da: Poggi Maurizio

Casteggio 27/12/2018 ISL rappresentata da: Giuliana Scaglia

#### LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Casteggio 11/12/2018 Roberto Bariani

Casteggio 12/12/2018 Riccardo Merlo

Casteggio 11/12/2018 Roberto Marzolla

Casteggio 11/12/2018 Zucchini Marco

#### I RAPPRESENTANTI DELLE RSU:

Casteggio 11/12/2018 F.P. GCIL: Patelli Attilia

Casteggio 12/12/2018 UIL FPL: Pennini Luigi

Casteggio 12/12/2018 UIL FPL: Benvenuti Fabrizio

Casteggio 11/12/2018 CISL: De Filippi Cristina

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

##### CGIL, CISL E UIL e le RSU

Le parti sindacali unitamente alle RSU chiedono che per l'anno 2019 si attivi l'istituto della progressione economica utilizzando le economie derivanti dalla cessazione di personale a seguito di collocamento a riposo (progressioni economiche) nonché le risorse derivanti dall'art. 67 comma 2 lett. B del Ccnl 2016/2018.

Casteggio 1/12/2018 FP CGIL rappresentata da: Cesare Bottiroli

Casteggio 1/12/2018 UIL FPL rappresentata da: Poggi Maurizio

Casteggio 27/12/2018 CISL rappresentata da: Giuliana Scaglia

Casteggio 11/12/2018 F.P. GCIL: Patelli Attilia

Casteggio 12/12/2018 UIL FPL: Pennini Luigi

Casteggio 12/12/2018 UIL FPL: Benvenuti Fabrizio

Casteggio 11/12/2018 CISL: De Filippi Cristina

##### CGIL, CISL E UIL

Le parti sindacali chiedono che per l'anno 2019 si proceda alla pesatura delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13 e 14 del CCNL 2016/2018 anche in assenza di idonee risorse finanziarie

Casteggio 1/12/2018 FP CGIL rappresentata da: Cesare Bottiroli

Casteggio 13/12/2018 UIL FPL rappresentata da: Poggi Maurizio

Casteggio 27/12/2018 CISL rappresentata da: Giuliana Scaglia

L'organizzazione sindacale UIL ritiene la quota all'indennità di cui dell'art. 56 quinquies non idonea in base al gravame che compete al personale di vigilanza.

Casteggio /12/2018 UIL FPL rappresentata da: Poggi Maurizio

DICHIARAZIONE UNITARIA

Le segreterie provinciali UIL FPL, FP-Cisl e CGIL unitamente alle RSU chiedono l'attivazione dell'art. 208 CDS volta a incrementare il fondo di produttività finalizzato ai progetti sicurezza e/o alla previdenza integrativa degli agenti di polizia locale.

Casteggio /12/2018 FP CGIL rappresentata da: Cesare Bottioli

Casteggio /12/2018 UIL FPL rappresentata da: Poggi Maurizio

Casteggio 27 /12/2018 CISL rappresentata da: Giuliana Scaglia

Casteggio 11 /12/2018 F.P. GCIL: Patelli Attilia

Casteggio 12 /12/2018 UIL FPL: Pennini Luigi

Casteggio 12 /12/2018 UIL FPL: Benvenuti Fabrizio

Casteggio 11 /12/2018 CISL: De Filippi Cristina

